



Comune di Parma

Comune di Parma- Revisori dei Conti

Verbale n. 36 del 9 Settembre 2024

**OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA SOTTOSCRIZIONE
DELL'ACCORDO DI RIEQUILIBRIO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL
PARCHEGGIO NEL CENTRO INTERMODALE PRU STAZIONE FS - EX BOSCHI.**

L'Organo di Revisione, composto da dott. Barile Marco, dott.ssa Letizia Ampollini, dott.ssa Valentina Bianchi nominato con deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 11/09/2023, si è riunito in data odierna in audio-video conferenza presso le rispettive sedi per esaminare la documentazione ricevuta in data 06/09/2024 via e-mail dalla Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Paola Azzoni relativa alla sottoscrizione dell'accordo per la revisione del piano economico finanziario inserito nell'accordo di concessione del servizio di gestione del parcheggio nel centro intermodale PRU Stazione FS – Ex Boschi alla Star Mobility Spa.

L'Organo di Revisione visto:

- La proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 4789 del 06/09/2024;
- La relazione del Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti Ing. Andrea Mancini;
- La bozza dell'Atto Aggiuntivo al contratto originario di Concessione prot. 139/19 del 30/07/2019 tra STU Area Stazione Spa e Società Line Servizi per la mobilità Spa successivamente denominata Star Mobility Spa, allegato alla proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 4789;
- Il piano economico finanziario revisionato allegato alla proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 4789;

Preso atto dai documenti esaminati che:

- il rapporto concessorio originariamente facente capo a STU Area Stazione Spa è stato oggetto di cessione al Comune di Parma con atto di cessione gratuita del 22/04/2022 Rep. N. 75803 e che pertanto i rapporti negoziali sono passati da STU Area Stazione Spa al Comune di Parma;
- Il contratto originariamente stipulato in data 30/07/2019 tra STU Area Stazione Spa e Società Line Servizi per la mobilità Spa prevedeva il pagamento di un canone concessorio di € 1.206.000,00 oltre IVA, con scadenze di pagamento individuate in 6, 18 e 30 mesi, ciascuna del valore di € 402.000,00 oltre IVA e con decorrenza del termine di pagamento dal 30/7/2019 e una durata della concessione di anni 10;
- la concessionaria ha provveduto al pagamento della prima rata del canone, pari a € 402.000 oltre IVA e con nota inviata ad Area Stazione pochi giorni prima della scadenza della seconda

rata di canone concessorio e, precisamente, in data 28/1/2021 la concessionaria, lamentando il crollo della mobilità e la conseguente domanda di sosta causati dalla pandemia quali eventi straordinari tali da ledere l'equilibrio contrattuale, ha avanzato la richiesta di una revisione del rapporto contrattuale, sospendendo unilateralmente il pagamento del canone concessorio a favore di Area Stazione;

- le successive proposte di riequilibrio del piano di concessione presentate dalla concessionaria non sono state accolte dal STU Area Stazione Spa la quale, dopo aver provveduto a contestare formalmente l'inadempimento della concessionaria, in data 4/3/2022 otteneva dal Tribunale di Parma il decreto ingiuntivo n. 338/2022 (R.G. n. 390/2022) relativo al mancato pagamento dei canoni concessori e il 16/3/2022 provvedeva alla notifica nei confronti della concessionaria nel frattempo divenuta Star Mobility Spa;
- in data 22/4/2022 Star Mobility Spa proponeva opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da Area Stazione, citando in giudizio anche il Comune di Parma, divenuto nel frattempo il nuovo concedente;
- nelle more del giudizio le parti hanno avviato rapporti interlocutori al fine di valutare la sussistenza di elementi tali da giustificare - nell'interesse del Comune di Parma, nel frattempo divenuto soggetto Concedente - la necessità di apportare una variazione contrattuale al solo fine di ristabilire l'equilibrio dell'originale piano economico finanziario;
- in data 19/10/2023 Star Mobility spa ha presentato un nuovo piano economico finanziario;
- dalla Relazione del Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti si evince che sussistano i presupposti per dare rilievo all'incidenza che i fatti notori verificatisi durante il periodo pandemico ed emergenziale hanno avuto sull'equilibrio economico finanziario relativo alla gestione del servizio oggetto di concessione, prevedendo quindi una revisione del Piano Economico Finanziario della concessione stessa, ai sensi dell'art. 165, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, in sostituzione dell'originario PEF contrattuale.
- Che l'art. 165, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 prevede che *“Il verificarsi di fatti non riconducibili all'operatore economico che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. Ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento della predetta allocazione dei rischi, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, la revisione è subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Negli altri casi, è facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. All'operatore economico sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse”*;
- Che i termini del nuovo piano economico finanziario sono i seguenti: la Concessione avrà durata di anni 12 (dodici) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, ovvero dal 30/7/2019 e sino 29/7/2031 e il canone dovuto dal concessionario per l'intero periodo contrattuale sarà pari a € 1.000.000,00 (euro un milione/00), al netto di IVA, di cui € 402.000,00 (euro quattrocentoduemila/00) già versati mentre i canoni concessori residui saranno pari all'importo annuo di € 74.750,00 (euro settantaquattromilasettecentocinquanta/00), al netto di IVA, e dovranno essere versati entro il 30 giugno di ciascun anno di durata residua della concessione. Il concessionario si impegna ad effettuare determinati interventi di miglioria o manutenzione straordinaria nel 6° anno di concessione (2024) per una spesa complessiva presunta di € 78.400,00 (euro

settantottomilaquattrocento/00) e nel 10° anno di concessione (2028) per una spesa presunta di € 90.000,00 (euro novantamila/00) pari a circa il 2% del costo di costruzione.

- con la stipula di tale accordo, le parti si impegnano all' integrale tacitazione di ogni rispettiva pretesa e alla completa definizione transattiva del giudizio in corso presso il Tribunale di Parma donde nulla avranno più a pretendere reciprocamente l'una dall'altra.

Tutto ciò visto, considerato ed esaminato, non ritenendo sussistano elementi ostativi e ritenuto sussistenti i presupposti di legge il Collegio dei Revisori:

ESPRIME

Parere favorevole in merito alla delibera di Consiglio Comunale proposta n. 4789 del 06/09/2024 avente ad oggetto: Parcheggio nel centro intermodale "PRU Stazione FS –Ex Boschi" Indirizzo favorevole alla sottoscrizione dell'accordo per la revisione del piano economico finanziario.

L'Organo di Revisione

Dott. Marco Barile

Dott.ssa Ampollini Letizia

Dott.ssa Bianchi Valentina